

COMUNE DI FOGLIZZO

Città Metropolitana di TORINO

**REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE**

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 17/12/2019**

IN VIGORE DAL \_21/01/2020\_\_\_\_\_\_\_\_

Pubblicato dal \_\_20/12/2019\_\_\_\_\_ al \_\_\_04/01/2020

Ripubblicato dal 05/01/2020 al 20/01/2020

INDICE

**DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Scopo del regolamento e sua applicazione

Art. 2 - Operazioni di Polizia Giudiziaria

**RISPETTO BENI PRIVATI E COMUNALI**

Art. 3 - Caccia e pesca

Art. 4 - Transito su fondi altrui

Art. 5 - Appropriazione indebita di prodotti

Art. 6 - Protezione del patrimonio naturale ed assetto ambientale

**NORME PER IL PASCOLO, ALLEVAMENTO E CUSTODIA**

Art. 7 - Comunione generale del pascolo

Art. 8 - Del pascolo

Art. 9 - Chiusura dei pascoli

Art. 10 - Custodia animali al pascolo

Art. 11 - Pascolo abusivo

Art. 12 - Pascolo notturno

Art. 13 - Tutela degli animali

Art. 14 - Allevamento delle api

Art. 15 - Normative sulla malattia delle api

Art. 16 - Custodia dei cani

**UTILIZZAZIONE DEI BOSCHI E LORO PIANTUMAZIONE E DIFESA**

Art. 17 - Disposizioni varie

Art. 18 - Piantumazione alberi e siepi

Art. 19 - Lotta ai parassiti animali e vegetali degli alberi

**COLTIVAZIONI E PRATICHE COLTURALI**

Art. 20 - Regolamentazione delle colture

Art. 21 - Protezione contro insetti, crittogame ed erbe infestanti

Art. 22 - Uso dei fitofarmaci e antiparassitari

**SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO**

Art. 23 – Tutela del regime delle acque

Art. 24 - Manutenzione di fossi e canali

Art. 25 - Manutenzione dei prati, degli incolti, delle aree private, dei terreni non edificati e dei boschi

Art. 26 - Disposizioni in materia di sistemazione agraria in relazione all’assetto del territorio

Art. 27 - Strade pubbliche Comunali

Art. 28 - Strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica

Art. 29 - Norme per i confinanti con strade rurali pubbliche

Art. 30 - Aratura fondi frontisti di strade pubbliche

Art. 31 - Tutela delle strade pubbliche

Art. 32 - Utilizzo delle strade rurali pubbliche

Art. 33 - Prevenzione e spegnimento degli incendi

Art. 34 - Scarico detriti

**NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA RURALE**

Art. 35 - Abitazioni rurali e pertinenze

Art. 36 -Siti per deposito letame e mangimi

Art. 37 - Norme per il trasporto del letame e assimilabili

Art. 38 – Spandimento liquami su fondi

Art. 39 – Installazione di silos

**DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 40 - DISPOSIZIONI PER L’ACCERTAMENTO E LA APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.

Art. 41 - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

Art. 42 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Art. 43 - RAPPORTO E PROCEDIMENTO INGIUNTIVO

Art. 44 - SANZIONE ACCESSORIA DEL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E DI RIMOZIONE DI OPERE ABUSIVE

Art. 45-SANZIONE ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE E DELLA REVOCA DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Art. 46 - MODALITA’ PER L’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE ACCESSORIA

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 47 - ENTRATA IN VIGORE

Art. 48 - NORME GENERALI

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art.1 - Scopo del regolamento e sua applicazione**

1.1. Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di disciplinare,nel territorio comunale,il corretto esercizio delle pratiche agro-silvo-pastorali onde poter promuovere lo sviluppoeconomico del settore agricolo tutelando la salute pubblica, valorizzando e difendendol’ambiente circostante.

1.2. A dirigere il servizio di polizia rurale é preposto il Sindaco per mezzo del Corpo della Polizia Municipale,viene di conseguenza svolto dagli agenti municipali, dagli agenti eufficiali di polizia giudiziaria di cui all’art.57 del Codice di Procedura Penale, dalle guardie venatorie provinciali e dal personale previsto dalla legge regionale 32/82.

1.3. Le disposizioni del vigente regolamento integrano i regolamenti e le leggi, statalie regionali, attualmente in vigore.

1.4. In circostanze particolari e straordinarie possono essere impartiti ordini e disposizioni anche solo verbali dall’autorità comunale o dagli agenti preposti alla vigilanza.

1.5. Chiunque violi le disposizioni del precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

**Art.2 - Operazioni di polizia giudiziaria.**

2.1. Nel procedere alle operazioni di polizia, gli ufficiali, gli agenti ed i funzionari debbono assolutamente rispettare ed attenersi alle normative vigenti del Codice di Procedura Penale.

**RISPETTO BENI PRIVATI E COMUNALI**

**Art.3 - Caccia e pesca**

3.1. L’esercizio della pesca e della caccia su terreni altrui viene normato dall’art. 842 del Codice Civile, dall’art.15 della legge 157/92 ed inoltre da L.R. 70/96.

**Art.4 - Transito su fondi altrui**

4.1 Il transito abusivo su fondi di proprietà altrui è vietato, anche nel caso di terreni non coltivati o in assenza di recinti o ripari di cui all’art.637 del Codice Penale. Coloro i quali abbiano comunque diritto di transito sui fondi altrui dovranno prestare la massima attenzione al fine di arrecare il minor danno possibile. Le stesse normative valgono per i terreni di proprietà comunale.

4.2. Sui fondi, privati o comunali, ancora coltivati o addirittura in presenza del raccolto, è vietato il transito con bestiame di qualsiasi specie.

4.3. La sosta di veicoli carichi, che possano impedire o rendere difficoltoso il transito ad altri, è vietata su tutte le strade comunali.

4.4. L’accertamento degli illeciti da parte dei responsabili della vigilanza dovrà essere comunicato ai proprietari e/o ai conduttori dei fondi, per addivenire alla richiesta di risarcimento del danno subito.

4.5. Chiunque violi il presente articolo,salvo quanto disposto dall’art.637 del Codice Penale,è soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a Euro 180,00.

**Art.5 - Appropriazione indebita di prodotti**

5.1. Non è consentito senza il consenso del proprietario e/o conduttore spigolare , rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati dell’intero raccolto.

5.2. Le attività di cui sopra dovranno essere svolte alla presenza del proprietario e/o conduttore o consentito in forma scritta.

5.3. I frutti degli alberi che sono sui confini dei fondi sia privati che comunali, sono di appartenenza esclusiva del proprietario. I frutti eventualmente caduti , in maniera spontanea, sui terreni altrui o sulle vie pubbliche possono appartenere al proprietario del fondo su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

5.4. Chi viene sorpreso in campagna con attrezzi, mezzi agricoli, legna, cereali, frutti e quant’altro è inerente all’agricoltura e non sia in grado di giustificarne la provenienza, sarà sottoposto agli accertamenti di rito con eventuale applicazione del disposto del Codice Procedura Penale.

5.5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a Euro 180,00, fatto salvo quanto stabilito al punto 5.4.

**Art.6 - Protezione del patrimonio naturale ed assetto ambientale**

6.1. Chi indebitamente raccoglie o asporta specie vegetali o parti di esse è soggetto al rispetto delle norme di cui al Capo I°, Tit.III° della L.R. 32/82 s.m.i., nonché a sottostare alle relative sanzioni.

**NORME PER IL PASCOLO,ALLEVAMENTO E CUSTODIA**

**Art.7 - Comunione generale del pascolo**

7.1. Si dà atto che nel territorio comunale di Foglizzo, non esistono comunioni generali di pascolo su beni privati o comunali.

**Art.8 - Del pascolo**

8.1. Il pascolo di bestiame di qualunque specie sul terreno di proprietà altrui, senza il consenso espresso del proprietario del fondo e/o conduttore, è vietato in qualsiasi stagione dell’anno, ad eccezione che il proprietario e/o conduttore del fondo o un suo legale rappresentante munito di delega sia presente o autorizzi in forma scritta l’utilizzo del territorio.

Tale autorizzazione deve essere presentata alle autorità competenti (Sindaco) entro e non oltre le 24 ore dall’utilizzo di detto fondo a fini di pascolo.

8.2. E’ vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta, lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle vie pubbliche.

8.3. E’ vietato inoltre condurre Ovini, Caprini, Bovini ed altro, nel centro urbano se non in possesso di regolare permesso di transumanza rilasciato dall’autorità competente.

Tale richiesta deve essere presentata al Comune di Foglizzo entro 4 giorni antecedenti il passaggio.

8.4. Coloro che nel Comune concedono ricetto a mandrie e greggi provenienti dall’esterno dello stesso, sono tenuti a dare immediato avviso dell’arrivo al Sindaco. Il conduttore delle mandrie e delle greggi deve essere in possesso di idonea certificazione veterinaria comprovante la sanità del bestiame rilasciata dall’autorità sanitaria. Il Sindaco può in ogni caso richiedere un accertamento veterinario sullo stato di salute del bestiame il cui costo sarà a totale carico del proprietario del bestiame.

8.5. I pastori, i caprai ed i margari transumanti devono, entro le 24 ore dall’arrivo delbestiame, denunciare al Sindaco il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo, producendo l’autorizzazione del/dei proprietari e/o conduttori del fondo, ed il personale che hanno alle loro dipendenze preposto alla vigilanza del bestiame stesso.

8.6. Qualsiasi trasferimento deve essere denunciato entro le 24 ore alle autorità competenti attraverso l’ufficio comunale di Polizia Locale.

8.7. I pastori, i margari ed i caprai sono tenuti ad osservare le norme igienico sanitarie per il benessere degli animali e del personale alle loro dipendenze.

8.8. Salvo quanto eventualmente stabilito da normativa specifica, chiunque viola ledisposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

**Art.9 - Chiusura dei pascoli**

9.1. Nelle proprietà private è assolutamente proibito lasciare liberi gli animali che abbiano l’istinto di cozzare, calciare o mordere se la proprietà non risulta circoscritta con muro o fitta siepe invalicabile. Gli ingressi devono essere comunque sbarrati affinché il bestiame non abbia la possibilità di allontanarsi.

9.2. Salvo quanto eventualmente stabilito da normativa specifica, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

**Art.10 - Custodia animali al pascolo**

10.1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale competente ed in numero sufficiente (un addetto ogni venti animali grandi ed uno ogni cinquanta animali piccoli) al fine di impedire che possa arrecare danni ai fondi limitrofi e molestie alle persone. Il fondo di pascolo deve essere recintato con filo dissuasore collegato a batteria.

10.2. Sono proibite le grida e gli atti che possano spaventare gli animali stessi che potrebbero di conseguenza mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

10.3. I proprietari ed i conducenti di animali che, per la loro condotta inadeguata, si rendano pericolosi per l’ordine o la sicurezza pubblica verranno perseguiti in base alle previstenormative vigenti.

10.4. Salvo quanto eventualmente stabilito da normativa specifica, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00 .

**Art.11 - Pascolo abusivo**

11.1. Nel caso in cui venga individuato bestiame che pascola abusivamente in luoghi non autorizzati e senza il necessario controllo ed i relativi permessi di cui all’art.8, gli agenti preposti procedono all’individuazione del proprietario e/o conduttore delle mandrie o delle greggi al quale verrà comminata una sanzione da Euro 100,00 a Euro 450,00. Inoltre il proprietario del fondo, potrà procedere a querela di parte per il riconoscimento del danno subito.

**Art.12 - Pascolo notturno**

12.1. Il pascolo nelle ore notturne è permesso esclusivamente nei fondi propri o in presenza di permesso scritto da parte del proprietario e/o conduttore del fondo.

12.2. Detti luoghi dovranno essere interamente recintati oppure costantemente vigilati dal personale di cui all’art. 8 al fine di evitare che il bestiame possa arrecare danni sui fondi altrui.

12.3. Salvo quanto eventualmente stabilito da normativa specifica, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

**Art.13 - Tutela degli animali**

13.1. L’art. 727 del Codice Penale vieta d’incrudelire verso gli animali costringendoli a fatiche eccessive o sottoponendoli a maltrattamenti e sevizie.

13.2. Quando gli animali sono trasportati nei loro spostamenti per mezzo di veicoli, salvo quanto previsto dal D.P.R 320/54, da D.L.vo 532/92 e 388/98, i conducenti di detti mezzi dovranno collocare il bestiame in piedi evitando di causare allo stesso sofferenze.

13.3. I luoghi in cui vengono custoditi gli animali (stalle) devono essere salubri e soprattutto adatti alla loro custodia. Il bestiame deve inoltre essere alimentato in maniera sufficiente.

13.4. Fatte salve le violazioni di valenza penale, chiunque non rispetti le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

**Art.14 - Allevamento delle api**

14.1. Per il posizionamento degli alveari si dovranno osservare le seguenti norme inerenti le distanze di sicurezza:

**• minimo 10 metri da strade di pubblico passaggio**

**• minimo 5 metri dai confini con altre proprietà**

**• minimo 15 metri da qualsiasi insediamento abitativo , industriale o agricolo.**

14.2. Gli apicoltori non residenti nel Comune di Foglizzo, che desiderano svolgere la propria attività di allevamento, per poter posizionare gli alveari sul territorio, dovranno comunicarne il numero, la località dove verranno posizionati ed il tipo di conduzione dell’apiario, nomade o stanziale, entro il 31 Dicembre dell’anno precedente.

14.3. Nel momento in cui c’è la sciamatura delle api, il proprietario ha diritto a seguire lo sciame sul fondo altrui, ma dovrà rifondere l’eventuale danno cagionato; nel caso non lo avesse seguito per due giorni o avesse cessato per lo stesso periodo di farlo, lo sciame medesimo potrà essere ritenuto dal proprietario del fondo dove ha trovato collocazione.

14.4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.

**Art.15 - Normative sulla malattia delle api**

15.1. Dal momento in cui si ha sospetto o certezza di malattia delle api, è fatto veto diesporre o lasciare il miele alla portata delle medesime, ivi compreso il materiale inerente alla lavorazione.

15.2. E’ vietato abbandonare, vendere e nascondere alveari, attrezzi, compreso miele e cera che risultino infetti. E’ altresì vietato abbandonare alveari, anche se non infetti, all’incuria totale.

15.3. Nel caso in cui venisse trovato abbandonato materiale apistico o alveari e non siriuscisse a risalire al legittimo proprietario da parte delle autorità sanitarie, lo smaltimento e la rimozione di detto materiale sarà completamente a carico del proprietario del fondo.

15.4. Salvo quanto eventualmente stabilito da normativa specifica, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

**Art.16 - Custodia dei cani**

16.1. In prossimità di strade, i cani dovranno essere custoditi in luoghi recintati o all’interno di edifici al fine di evitare eventuali danni a persone o cose.

16.2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 150,00.

**UTILIZZAZIONE DEI BOSCHI E LORO PIANTUMAZIONE E DIFESA**

**Art.17 - Disposizioni varie.**

17.1. I terreni boschivi, cespugliati e quelli comunque sottoposti a vincolo forestale, sia di proprietà privata che pubblica, sono soggetti alle relative disposizioni di legge (R.D. 3267 del30/12/1923, modificato con R.D.I. 23 del 3/01/1926, approvato con R.D 1126 del 16/05/1926 concernenti il riordino e la riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani). Ulteriore norma sulla tutela ed uso del suolo è la L.R. 56/77.

17.2. Coloro i quali vogliano procedere al taglio di alberi all’interno dell’area boschiva, in un fondo di loro proprietà o da loro condotto, devono darne comunicazione alle Autorità Comunali Competenti affinché queste possano effettuare controlli su danni causati a strade ed infrastrutture (ponti, fossi, canali, ecc.) dai mezzi usati per le operazioni.

17.3. Nel regolamento in oggetto vengono recepite le disposizioni stabilite dal T.U n.523 del 25/07/1904 sulle opere idrauliche riguardanti il taglio dei boschi negli alvei dei fiumi e torrenti.

17.4. Con richiamo alla legge forestale di cui il R.D.30/12/1923 n.3267 e relativo R.D.15/06/1926 n. 1126 e alle prescrizioni di polizia forestale, nonché all’art.635 del Codice Penale gli agenti incaricati del presente regolamento denunceranno coloro che danneggeranno le piante altrui o di proprietà comunale.

17.5. La violazione all’art.17.5 è punito con una sanzione amministrativa da Euro25,00 a Euro 150,00.

**Art.18 - Piantumazione alberi e siepi**

18.1. Per il pianta mento degli alberi, delle viti e delle siepi sul confine di ogni proprietà o per il taglio dei rami e delle radici che si protendono dal fondo del vicino, devono osservarsi le disposizioni degli artt. 892 e 896 del Codice Civile.

18.2. Lungo i canali ed i fossi madre, al fine di rendere possibile lo spurgo dei medesimi, debbono essere abbattuti gli alberi sia di alto che di basso fusto, nonché le siepi e gli arbusti di qualunque genere che insistessero entro i mt. 5 dal ciglio del fosso o canale.

Tale spazio deve essere sempre tenuto spoglio, a cura dei proprietari e/o conduttori dei fondi, da culture arboree e siepi o terreno di riporto. Nel caso in cui il proprietario e/o conduttore non abbia provveduto alla rimozione degli alberi o siepi, l’Amministrazione Comunale, dopo aver emesso apposita Ordinanza e stabilito un termine massimo di due mesi per ottemperare, potrà procedere all’abbattimento con proprio personale, addebitandone i costi al trasgressore, in applicazione delle normative del R.D. 25/04/1904 n. 523 (artt. 95 e 96). Ove i proprietari intendano mantenere siepi lungo i fossi dovranno loro stessi provvedere alla manutenzione del fosso in modo costante ed idoneo.

18.3. Nel caso in cui gli alberi, pur essendo alla distanza regolare, dovessero cadere ostruendo od intralciando il regolare deflusso dell’acqua, entro 15 giorni, gli stessi dovranno essere rimossi a cura dei proprietari e/o conduttori dei fondi su cui sono piantati. Anche in questo caso l’Amministrazione Comunale, in presenza di urgenza o inadempienza, procederà, con personale proprio, alla rimozione addebitandone i relativi costi, in applicazione del R.D.25/04/1904 n.523 (artt. 95 e96).

18.4. Per la piantumazione di qualunque tipo di albero su tutto il territorio di Foglizzo si debbono rispettare le seguenti distanze:

• dalla ripa adiacente a canali, bealere e rogge: mt. 6

• dal ciglio adiacente a strade comunali, vicinali, o comunque di accesso a qualunque tipo di proprietà: mt. 6

• per i piantamenti degli alberi situati a confine di abitazioni, devono osservarsi le seguenti distanze dai confini:

* mt. 25, riferiti alla maturazione economica, per piantamenti di alto fusto
* mt. 6, riferiti alla maturazione economica, per piantamenti non di alto fusto

• per i piantamenti degli alberi situati a confine di terreni coltivati, prati e campi, anche se divisi da strade, canali o fossi, fatte salve le distanze dalle strade e dalle rogge, devono osservarsi le seguenti distanze dai confini:

* mt. 15, riferiti alla maturazione economica, per piantamenti di alto fusto
* mt. 6, riferiti alla maturazione economica, per piantamenti di non alto fusto

Nel caso di terreni soggetti a disboscamento vengono considerati terreni coltivabili dal momento in cui il proprietario inizia le operazioni di sradicamento delle ceppaie. Gli eventuali piantamenti di alberi non a regolare distanza dal terreno divenuto seminativo dovranno essere portati entro un anno alle seguenti distanze:

* m. 3 per piante di alto fusto
* m. 3 per piante di non alto fusto

e

* entro nove anni dal disboscamento alle distanze di mt. 6 per il non alto fusto
* entro dieci anni da disboscamento alle distanze di mt. 15 per l’alto fusto

Il proprietario del terreno interessato al disboscamento, che intende richiedere al confinante il progressivo allentamento delle piante, dovrà comunicarlo per iscritto all’interessato e per conoscenza al Comune trattenendo una copia protocollata dal Comune.

Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili. (**Per alberi ad alto fusto si intendono quelli definiti tali dall’art. 892, comma 1°, n° 1 del Codice Civile).**

Le piantagioni di non alto fusto o cedue vanno tagliate alla loro maturazione e comunque non oltre gli anni dieci dal loro impiantamento iniziale.

Per le piantagioni in atto aventi le caratteristiche sopra descritte, e aventi già più di dieci anni di età si deve provvedere al loro taglio entro un anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Rurale.

Non esiste distinzione tra piantagioni e piante nate spontaneamente.

Non esiste distinzione tra piante da frutto e piante per produzione legnosa.

Per i vivai di piante ad alto fusto, fatte salve le distanze da strade e fossi vanno osservate le seguenti distanze:

* vivai di due anni: mt. 2
* vivai di tre anni: mt. 3

Se il piantamento di alto fusto in atto ha dovuto a suo tempo rispettare la distanza di m. 10 potrà essere mantenuto fino a maturazione avvenuta **(maturazione economica che equivale a cm. 110 di circonferenza misurati all’altezza di cm. 130 da terra).**

18.5. Se all’interno del centro abitato del Comune di Foglizzo sono presenti alberate pubbliche e queste piante sono posizionate a distanze non a norma con il presente regolamento, in caso di abbattimento per cause naturali o per motivi diversi, possono essere ripiantumate nello stesso luogo, lasciando tra un albero e l’altro uno spazio sufficiente all’esecuzione dei lavori di pulitura.

18.6. I proprietari di terreni boschivi o lasciati incolti che confinano con altri terreni, sia boschivi che adibiti a coltura, con strade, con rogge e fossi dovranno mantenere una fascia di mt. 3 costantemente sgombra da rovi, erbacce e piante nate spontaneamente, onde impedire che detti rovi, erbacce o piante danneggino o progressivamente invadano la proprietà vicina.

18.7. Chiunque violi le disposizioni del presente art. è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a Euro 180,00. Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della rimozione degli alberi, nonché a quelle previste per la violazione degli artt.18.2 e 18.3.

**Art.19 - Lotta ai parassiti animali e vegetali degli alberi**

19.1. Quando un proprietario e/o conduttore di un fondo nota la presenza di insetti nocivi o di crittogame pericolose per gli alberi e l’agricoltura in genere, è tenuto ad avvisare l’Autorità Comunale la quale, in comune accordo con il Servizio Sperimentazione e Lotta Fitosanitaria della Regione e il Servizio Forestazione, impartirà le opportune disposizioni per la lotta alle predette patologie, in conformità alla legge n.987 e s.m.i. del 18/06/1931.

19.2. Nel caso in cui la malattia si diffondesse in maniera grave e pericolosa sul territorio, è vietato trasportare altrove piante o prodotti agricoli senza la certificazione scritta d’immunità rilasciata dall’Osservatorio Fitopatologico competente.

19.3. Per chi fa uso di esche o sostanze avvelenate, pur conformi alla legge per la protezione agricola, ma che comunque potrebbero rivelarsi dannose per l’uomo e per gli animali, è d’obbligo sistemare, lungo i confini del fondo, tabelle di avviso con scritta ben visibile.

19.4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 450,00. Inoltre può subire la sanzione amministrativa accessoria della distruzione a proprie spese del materiale risultante infetto.

**COLTIVAZIONI E PRATICHE COLTURALI**

**Art.20 - Regolamentazione delle colture**

20.1. Ogni proprietario e/o conduttore di fondo agricolo può utilizzare il medesimo per la coltivazione o l’allevamento che più riterrà opportuno, purché con la sua attività non crei problemi o danni alla comunità. Nel caso di coltivazioni particolari dovrà comunque osservare le norme che le regolamentano.

20.2. Qualora venga meno la sicurezza e l’incolumità della comunità stessa, l’Amministrazione Comunale potrà regolamentare l’esercizio delle colture o, in caso di inadempienza del conduttore, farne sospendere la coltivazione.

20.3. Se su alcuni fondi venisse praticata la coltivazione del riso, si dovranno osservare le norme del Regolamento Provinciale approvato con D.P.G.R.n.61 del 01/10/1998.

**Art.21 - Protezione contro insetti, crittogame ed erbe infestanti**

21.1. Per evitare il proliferarsi di insetti, crittogame ed erbe infestanti, ma anche al fine di prevenire gli incendi, i proprietari e/o i conduttori dei fondi incolti o sottoposti a regime di riposo, sono tenuti alla pulizia dei terreni mediante fresatura o discatura, da effettuarsi almeno due volte l’anno. Qualora si accertasse che dette disposizioni non venissero eseguite e risultassero fonte di pericolo , previa formale diffida al proprietario e stabilendo nella medesima un termine per l’esecuzione dei lavori, l’Amministrazione Comunale potrà far eseguire i medesimi, addebitandone le spese al diffidato fermo restando le sanzioni previste.

21.2. Nel caso di coltivazioni, erbacee o arboree, non autoctone o non presenti sul territorio Foglizzese da almeno 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di monitorare eventuali nuove patologie, la presenza di infestanti o la dannosità provocata da eventuali insorgenze fitopatologiche nei confronti delle coltivazioni tradizionali, il conduttore intenzionato alla coltivazione delle suddette dovrà denunciarne la piantumazione o la semina , quantificando l’estensione e l’ubicazione del terreno scelto. Nel caso dell’insorgere di eventuali patologie avvisare tempestivamente il Sindaco.

21.3. Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granturco, il residuo della coltivazione del mais non raccolto (tutoli, steli e stocchi), deve essere interrato o distrutto, entro il 15 Aprile di ogni anno, salvo diversa disposizione dell’Autorità competente.

21.4. La mancata osservazione delle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a Euro 180,00.

**Art.22 - Uso dei fitofarmaci e antiparassitari**

22.1. L’uso di pesticidi , antiparassitari e diserbanti catalogati in classe I^ e II^ è vincolato al possesso del previsto patentino. Qualora queste sostanze venissero irrorate nell’are aurbana, con pompe meccaniche su fondi seminativi, si dovrà mantenere una distanza di 15 mt. dai confini di orti, giardini, cortili ed abitazioni.

22.2. Per non danneggiare l’azione pronuba delle api, l’irrorazione di fitofarmaci sulle colture agrarie è vietata durante il periodo di fioritura delle piante, onde evitare l’intossicazione delle api stesse ed inquinare la loro produzione.

22.3. L’operatore dovrà usare la massima cautela quando eseguirà i trattamenti per non causare danni a persone, animali ed alle colture dei fondi vicini. E’ altresì vietato effettuare trattamenti antiparassitari e diserbanti nelle giornate in cui spira vento (2 m/sec).

22.4. Con l’utilizzo di prodotti di classe tossicologica I^ e II^ è opportuno segnalare con cartelli l’area di trattamento e non fare avvicinare persone ed animali domestici. E’ doveroso leggere e trattenere le etichette dei prodotti usati sia per verificare i giusti impieghi sia per consentire al presidio medico, in caso di necessità, di intervenire in maniera adeguata.

22.5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 450,00.

**SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO**

**Art.23 - Tutela del regime delle acque**

23.1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d’acqua demaniali sono disciplinati dal R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche). Ai sensi del citato regio decreto è vietato apportare qualsiasi variazione od innovazione al corso delle acque pubbliche o comunque correnti su sedime demaniale senza autorizzazione dell’Autorità idraulica competente.

23.2. Sono vietate le derivazioni abusive, l’impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d’acqua e la posa di tronchi o tubi attraverso il corso d’acqua. Ai proprietari (o ai conduttori) del fondo e frontisti di corsi di acqua pubblici o correnti su sedime demaniale è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di m. 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell’argine, salvo autorizzazione dell’Autorità idraulica competente. In tale fascia è inoltre vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde.

23.3. Fermo restando quanto previsto per le aree di pertinenza di corpi idrici di cui agli artt. 37 e 37 bis del Regolamento forestale n. 8 del 20.09.2011e s.m.i., qualora il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali (ad es. da alberi inclinati , foglie, rami e detriti vari) il proprietario od il conduttore del fondo hanno l’obbligo di segnalarlo immediatamente all’amministrazione per i successivi provvedimenti di competenza.

23.4. Quando l’autorità competente accerti l’esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, ingiungerà l’esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse.

23.5. Ai sensi del R.D. 523/1904 le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno m. 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell’argine dei corsi di acqua. Sono oggetto di tutela e non si possono estirpare, le ceppaie soggette alla pratica della ceduazione ricadenti lungo i corsi d’acqua pubblici fino ad una distanza di m. 4 dalle sponde od altra distanza obbligatoria prevista dalla vigente normativa regionale. E’ vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai sensi del R.D. 523/1904 art. 96.

23.6. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Le acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali, di scolo dei serbatori, degli abbeveratoi, ecc. debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.

23.7. In caso di previsione di maltempo o temporali improvvisi, l’interessato deve provvedere immediatamente alla rimozione delle chiuse in precedenza eventualmente predisposte al fine di favorire il libero deflusso delle acque.

23.8. Qualora un evento meteorico, che non rivesta carattere eccezionale riconosciuto con decreto, arrechi danni a manufatti o proprietà altrui, e le indicazioni di cui ai punti precedenti non siano state messe in atto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico dei soggetti inadempienti.

**Art. 24 - Manutenzione di fossi e canali**

24.1. Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l’efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade provvedendo:

1. a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in modo da impedire il franamento dei terreni e l’ingombro dei fossi;
2. a mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque;
3. a rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi, rami e fronde da fossi e canali;
4. a conservare la profondità, l’ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell’alveo, nel caso che queste vengano modificate;
5. a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso delle acque;
6. a pulire gli imbocchi intubati.

I frontisti di fossi e canali utilizzati per l’irrigazione, anche non utenti, sono tenuti alla loro salvaguardia e sorveglianza ed al rispetto delle norme di cui ai punti a) e d) del comma che precede.

Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la loro fuoriuscita nelle aree circostanti.

24.2. Un fosso esistente che sia stato riempito da successive arature o fresature, deve essere ripristinato dal proprietario e/o dal conduttore del fondo in adiacenza.

E’ vietato scaricare nei fossi delle strade, acque di qualsiasi natura diverse dalle acque meteoriche, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione od autorizzazione dell’Autorità competente, debitamente comprovati od autorizzati anche in futuro in base alla normativa vigente al momento.

E’ fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali se non in un quadro di riassetto e ricomposizione fondiaria, in funzione della salvaguardia o del miglioramento del regime delle acque meteoriche.

I fossi di proprietà privata prospicenti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all’anno, o quando necessario, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.

24.3. I proprietari frontisti non utenti dovranno segnalare agli utenti e all’Amministrazione Comunale gli interventi di manutenzione necessari ed, in caso di inadempienza ed in via sostitutiva, provvedere alla loro effettuazione, fatto salvo il diritto di rivalsa.

24.4. L’Amministrazione Comunale, previa diffida e stabilendo un termine per provvedere, ha la competenza ad eseguire i lavori manutentivi e di ripristino nel caso in cui i conduttori, i proprietari, il Consorzio Irriguo o il Distretto si siano dimostrati inadempienti o abbiano trascurato le normative precedenti. I lavori eseguiti saranno quindi addebitati ferme restando le sanzioni accertate.

24.5. Coloro i quali violano le normative del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 40,00 a Euro 240,00.

**Art. 25 - Manutenzione dei prati, degli incolti, delle aree private, dei terreni non edificati e dei boschi**

25.1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti: le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguiti con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.

25.2. I terreni devono essere conservati costantemente puliti evitando il vegetare di rovi ed erbe infestanti, provvedendo alla sfalciatura e all’asportazione dei residui vegetali da parte dei proprietari di terreni circostanti agli abitati (entro 50 metri) e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata.

25.3. E’ fatto obbligo di rimozione dai fondi di tronchi, rami, ramaglie e di ogni altro residuo similare derivante da lavorazioni o da naturale dinamica vegetativa. Tali obblighi, fatto salvo quanto previsto per i boschi all’art. 19 della Legge Regionale n. 4 del 10.02.2009 “Gestione e promozione economica delle foreste” potranno essere fatti valere per motivi generali di sicurezza tramite ordinanza sindacale.

Qualora il proprietario/conduttore non provvedesse nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di regolamento, addebiterà le spese al proprietario.

25.4. Ai fini della prevenzione di incendi boschivi i proprietari di aree boscate e agricole (anche se non coltivate) hanno l’obbligo di effettuare, almeno una volta all’anno, interventi di pulizia dei medesimi.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune può programmare interventi sostitutivi, recuperando dagli inadempienti i costi sostenuti.

25.5. I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico di immondizie, di materiali di rifiuto di origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali.

25.6. Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, l’autore della violazione è tenuto alla rimozione, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi , eventualmente in solido con il proprietario, a seguito di accertamenti dei soggetti preposti al controllo; tali adempimenti sono disposti con ordinanza sindacale che stabilisca, tra l’altro, il termine entro cui provvedere, pena l’esecuzione in danno dei soggetti obbligati e il recupero delle somme anticipate; è fatta salva, in ogni caso, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall’art. 255 del D.Lgs. 03 Aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale).

25.7. Per le modalità di gestione e salvaguardia del bosco si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia forestale e di tutela paesaggistica.

25.8. E’ fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica, nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia.

**Art.26 - Disposizioni in materia di sistemazione agraria in relazione all’assetto del territorio**

26.1. In generale, indipendentemente dall’utilizzo dei terreni, coltivati o no, le acque piovane devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi ovvero di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità. In base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, in qualunque tipo di terreno deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per Io smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici.

26.2. Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive individuate dal Piano per l’Assetto idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, o dal P.R.G.C. vigente, fermo restando quanto già previsto dalle norme tecniche di attuazione dei piani stessi, le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.

26.3. A monte e all’esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno eseguiti fossi di guardia inerbiti o rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti.

26.4. All’interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi come sopra, con un disegno planimetrico e altimetrico idoneo a dissipare l’energia delle acque scolanti sulla base di specifici progetti redatti dai tecnici abilitati.

26.5. Sono proibite le piantagioni di impianto che si inoltrino entro gli alvei dei fiumi, torrenti o canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque. Sono inoltre proibite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per un’ampiezza di almeno 10 metri dal ciglio di sponda al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso, con funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e Piano Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino, art. 29.

**Art.27 - Strade pubbliche comunali**

27.1. E’ fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d’arte connesse alle strade Comunali. E’ fatto divieto, altresì , di ostruire la sede delle strade Comunali, in tutto od in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dai regolamenti vigenti in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico. Sono proibiti inoltre gli scavi, anche temporanei, della massicciata stradale, l’alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, il riempimento anche parziale e precario di quelli esistenti per qualunque motivo compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell’Autorità competente.

27.2. E’ vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche Comunali, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento di macchine operatrici. E’ fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bituminati. Ai contravventori della presente norma, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa prevista, viene fatto obbligo anche della rimessa in pristino delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino nei modi e nei termini fissati vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di Legge e del presente Regolamento, addebiterà le spese al responsabile del danno.

27.3. Fermi restando gli obblighi per il mantenimento in efficienza delle infrastrutture posti in capo al Comune in quanto proprietario, è fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche Comunali di tenere pulito il marciapiede e la cunetta da fogliame, rami, pigne, sementi e quant’altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di recidere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

27.4. La gestione della vegetazione lungo le strade pubbliche Comunali avviene nel rispetto dell’art. 38 del Regolamento Forestale 20 Settembre 2011 n. 8/R che prevede la possibilità di intervenire in modo semplificato nella fascia di pertinenza, di almeno 3 metri definita dalle norme di settore (art. 16, comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 -Nuovo codice della strada- articoli 892 e 893 del Codice Civile).

27.5. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi cresciuti in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

27.6. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali non si deve incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.

27.7. I proprietari di fondi sono tenuti a regolare con periodiche ceduazioni e/o tagli di contenimento siepi, arbusti, alberi, colture orticole, floricole e simili, (es. mais, girasoli ecc.) in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza della circolazione. Fatte salve le disposizioni dell’art. 29 del Codice della Strada, il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione straordinaria, con l’emanazione di specifiche ordinanze indicanti la localizzazione e le tipologie di intervento necessarie alle finalità di cui sopra.

27.8. I proprietari di strade private che si innestino su strade pubbliche devono adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare che le acque superficiali confluiscano sulla pubblica via con conseguente trasporto di detriti, terra, ghiaia e simili.

27.9. Nei casi previsti dal presente paragrafo, qualora rilevi trascuratezza od inadempienza, ferma restando la violazione accertata, l’Amministrazione provvederà direttamente o tramite terzi, con addebito dei costi conseguenti a carico degli inadempienti.

27.10. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 150,00.

**Art.28 - Strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica**

28.1. Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica devono essere mantenute a cura degli utenti in buono stato di percorribilità ed efficienza, con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta od un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati.

28.2. I proprietari di fondi o i loro aventi causa, confinanti con le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l’intera larghezza. I proprietari, i conduttori dei fondi e i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia e di scolo nonché le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi di tutte le opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi.

28.3. E’ fatto altresì obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche di recidere rami, radici e ricacci delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, alterino il manto stradale o creino pericoli per la circolazione.

28.4. E’ proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade di ogni ordine e grado soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali, fatto salvo che l’evento sia riconducibile al transito di animali selvatici.

28.5. I fossi delle strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica non assoggettati a scarichi fognari devono, a cura ed a spese dei frontisti e/o dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta l’anno e, occorrendo, più volte. In caso di accertata trascuratezza od inadempienza dei proprietari o di chi per essi l’Amministrazione Comunale provvederà d’ufficio ad eseguire i lavori necessari e le relative spese saranno addebitate agli inadempienti. All’occorrenza detti fossi e canali dovranno essere a cura e spese dei frontisti, allargati e approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, sia piovane sia sorgive, che in essi si riversano.

28.6. Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità di versanti stradali e per la realizzazione di opere di regimazione, si dovranno adottare ove possibile , le tecniche di ingegneria naturalistica o tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico ambientale.

28.7. Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, che servono abitazioni o proprietà fuori dal centro abitato, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna e tale da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti.

28.8. Qualora la pendenza dei fossi sia superiore al 10%, la sezione dovrà essere interrotta da briglie realizzate in legno, pietre, cemento o altri materiali idonei che, rallentando la velocità dell’acqua, ne diminuiscano l’effetto erosivo o l’impatto a valle.

**Art. 29 - Norme per i confinanti con strade rurali pubbliche**

29.1. E’ vietato depositare qualsiasi tipo di materiale (macerie, pietre, residui di lavorazione varie ecc.) sulle strade ad uso pubblico.

29.2. La conservazione in buona efficienza dello sbocco degli scoli che vanno a confluire nei fossi di competenza dei proprietari e/o conduttori dei fondi lungo i quali scorrono.

29.3. Per far si che alberi e siepi vive non creino impedimento, danneggiamento restringimento delle strade, i proprietari e/o i conduttori dei fondi su cui si trovano dovranno provvedere alla loro potatura o taglio.

29.4. Nel caso in cui alberi o siepi siano posti a distanza non regolare dalla strada (vigente regolamento art. 18) o siano pericolosi per la viabilità, o altro, i proprietari e/o i conduttori dovranno provvedere al loro abbattimento o potatura mantenendo comunque la ceppaia per far si che non permetta lo smottamento del terreno sulla strada.

29.5. La mancata osservanza di dette normative è sanzionabile ai sensi del vigente Codice della Strada.

**Art.30 - Aratura fondi frontisti di strade pubbliche**

30.1. Il proprietario e/o il conduttore di un fondo, confinante con una strada pubblica, durante le operazioni di aratura non dovrà andare oltre il confine della strada ma formare lungo di essa la regolare capezzagna per la manovra dell’aratro senza danneggiare fossi, ripe e strade.

Nel caso in cui l’inosservanza di dette norme avesse causato il danneggiamento di fossi, scoli e strade, sarà obbligo del proprietario e/o conduttore del fondo provvedere al loro ripristino.

30.2. L’aratura, la fresatura o altre lavorazioni agricole del terreno saranno possibili fino ad un metro dal ciglio della strada e l’ultimo solco non potrà essere fresato (in assenza di fosso) per far si che si formi un argine naturale che trattenga l’acqua convogliando nei fossi onde mantenere le strade il più possibile sicure.

30.3. Coloro i quali violino le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a Euro 180,00.

**Art. 31 - Tutela delle strade pubbliche**

31.1. La conservazione e la tutela delle strade pubbliche sono disciplinate dal Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, dal regolamento di esecuzione, approvatocon D.P.R. del 16/12/1992, n.495 e s.m.i., ai quali si fa rinvio.

**Art.32 - Utilizzo delle strade rurali pubbliche**

32.1. Qualora non esistano percorsi turistico-sportivo, preventivamente segnalati con appositi cartelli indicanti le regole da rispettare, è assolutamente vietato praticare percorsi fuori strada con mezzi motorizzati e parcheggiarli nei prati, nei boschi e sui terreni coltivati anche se privi di recinzione.

32.2. In deroga al divieto del precedente comma possono essere impiegati mezzi per i seguenti lavori:

• Agro-silvo-pastorali;

• Opere idrauliche-forestali;

• Operazioni di pronto soccorso;

• Vigilanza forestale, antincendio, operazioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

32.3. Chi viola le norme del presente articolo è soggetto alle sanzioni previste della L.R02/11/1982 n. 32.

**Art.33 - Prevenzione e spegnimento degli incendi**

33.1. L’accensione di fuochi all’aperto è strettamente correlata all’adozione delle più elementari norme di sicurezza per far si che non creino danno a cose e persone, pertanto dovrà essere presente un numero di persone sufficienti ad arginare la possibilità d’incendio e lo spegnimento dello stesso. Tutto ciò è disciplinato e regolamentato dall’art.59 del R.D. del18/06/1931, n.773 e dalla L.R.09/06/1994, n.16.

33.2. Per la lotta attiva contro gli incendi boschivi sarà impiegato, ai sensi dell’art. 7 della legge 21.11.2000, n° 353, personale degli organismi statali e regionali istituzionalmente competenti in materia e personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco.

**Art.34 - Scarico detriti**

34.1. Lungo le strade rurali pubbliche, vicinali, interpoderali, nei campi coltivati e non, sulle ripe dei canali, nei fossi e nelle aree boschive è vietato lo scarico di qualsiasi genere d’immondizia e di materiali inerti.

34.2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada e dal D.Lvo 22/1997 (decreto Ronchi).

**NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA RURALE**

**Art.35 - Abitazioni rurali e pertinenze**

35.1. Le normative tecniche e/o applicative del regolamento edilizio comunale si applicano anche alle abitazioni rurali, alle stalle ed ai ricoveri di animali, materiali e mezzi agricoli. Le stalle ed i ricoveri degli animali devono essere separati dai locali adibiti ad abitazione con strutture fisse affinché le esalazioni prodotte non si propaghino all’interno dei medesimi.

35.2. I locali adibiti a ricovero di prodotti agricoli ad uso alimentare non devono assolutamente ospitare materiali e mezzi agricoli, fertilizzanti, insetticidi, oli minerali e carburanti, dovranno altresì sottostare alle più elementari norme igienico - sanitarie per la conservazione dei prodotti stessi, quale l’areazione e la salubrità dei locali.

35.3. I depositi di materiale infiammabile o esplodente, da usarsi solo ed esclusivamente ad uso agricolo, debbono osservare le disposizioni del T.U. delle leggi di P.S.18/06/1931,n. 773 e del relativo regolamento, nonché le norme di sicurezza per i depositi, il trasporto e l’impiego degli oli minerali.

35.4. Per evitare la formazione di ristagni d’acqua intorno agli insediamenti abitativi le acque meteoriche, provenienti dalle discese dei tetti o da cortili, aie, ecc., dovranno essere convogliate nei fossi.

35.5. Fatto salvo le sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme specifiche, coloro i quali non ottemperino alle disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

**Art.36 - Siti per deposito letame e mangimi**

36.1. I siti per il deposito del letame prodotto dalle aziende agricole dovranno essere collocati a non meno di 50 metri da abitazioni di terzi e a non meno di 20 metri da quella del proprietario, da pozzi o acquedotti, salvo limiti più restrittivi contenuti nel Regolamento Comunale d’Igiene e Sanità e nel Regolamento Edilizio Comunale. Nel caso in cui l’azienda agricola fosse ubicata nel centro abitato, non potendo rispettare le distanze di cui sopra, dovrà essere cura dei proprietari e/o conduttori rimuovere giornalmente il letame e depositarlo su fondi propri, rispettando le distanze stabilite.

36.2. Le stesse distanze previste al punto 32.1 debbono essere mantenute anche per il deposito dei mangimi ad uso zootecnico e per gli insilati in trincea, che possono subire un processo fermentativo.

36.3. La violazione delle disposizioni del presente articolo è sanzionata amministrativamente col pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

**Art.37 - Norme per il trasporto del letame ed assimilabili**

37.1. I mezzi agricoli adibiti al trasporto del letame, dei liquami ed assimilabili dovranno essere chiusi per evitare la fuoriuscita del materiale trasportato.

Qualora, per cause del tutto involontarie, ci fosse uno spargimento del carico sulle strade pubbliche, il trasportatore dovrà immediatamente avvisare gli agenti addetti alla vigilanza stradale e l’autorità sanitaria locale, provvedere alla rimozione del materiale e all’occorrenza all’eventuale bonifica del territorio, secondo le indicazioni delle autorità competenti. Le spese saranno a carico del trasgressore, compresi i danni provocati a terzi.

37.2. Salvo le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla normativa di settore, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a Euro 180,00.

**Art.38 - Spandimento liquami su fondi**

38.1. Per lo spargimento di liquami provenienti da attività agricole esclusivamente su terreni ad uso agrario, con il solo scopo di fertilizzare i medesimi, si rimanda alle vigenti normative regionali e nazionali. Altri tipi di liquami debbono essere conferiti presso le aziende preposte al trattamento ed alla bonifica degli stessi.

38.2. Lo spargimento dei liquami è vietato:

• su fondi non ad uso agricolo od aree adibite a cava;

• su fondi agricoli che non distano almeno 50 metri da insediamenti abitativi;

• nella fascia di rispetto dei pozzi per captazione d’acqua potabile;

• nella rete fognaria, nei corsi d’acqua e nei fossi ad uso irriguo;

• nelle aree definite golenali o di espansione di fiumi e torrenti;

• sui fondi a distanza inferiore di metri 150 da corpi idrici superficiali con portata media superiore a 2 metri cubi al secondo;

• dove esistano falde idriche superficiali che siano a meno di metri 1,5 dal piano campagna.

38.3. Le vasche per la raccolta dei liquami devono essere a tenuta stagna e devono essere svuotate con frequenza, rispettando le vigenti normative.

Inoltre, dopo lo spargimento dei liquami, è obbligatorio il loro interramento mediante aratura o fresatura del fondo interessato.

38.4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 300,00.

**Art.39 - Installazione di silos**

39.1. Per l’installazione di silos permanenti autocaricanti, adibiti allo stoccaggio ed alla preparazione di insilati per esclusiva alimentazione animale, si debbono rispettare le normetecniche previste dal regolamento igienico - edilizio. Detti silos non dovranno comunque essere posizionati ad una distanza inferiore a metri 25 da insediamenti abitativi di terzi.

39.2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 30,00 a Euro 180,00.

**DISPOSIZIONI FINALI**

**SANZIONI**

**Art. 40 - DISPOSIZIONI PER L’ACCERTAMENTO E LA APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

40.1. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 450,00.

40.2. Per l’accertamento delle violazioni, l’applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano le disposizioni le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n.689 e dal D.P.R. 22.07.1982 n.571.

**Art. 41 - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE**

41.1. Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.

41.2. Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento.

**Art. 42 - PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA**

42.1. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di accertamento e notificazione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.

42.2. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l’obbligazione.

42.3. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal primo comma non ha valore quale pagamento ai fini dell’estinzione dell’obbligazione e la somma versata viene tenuta in acconto per la completa estinzione dell’obbligazione.

42.4. E’ demandata alla Giunta Comunale l’eventuale aggiornamento dell’importo di cui al comma 1 del presente articolo.

**Art. 43 - RAPPORTO E PROCEDIMENTO INGIUNTIVO**

43.1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l’organo accertatore presenta specifico rapporto al Dirigente del Servizio di Polizia Municipale con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.

43.2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire al Dirigente del Servizio di Polizia Municipale scritti difensivi e documenti; possono altresì chiedere di essere sentiti dal medesimo.

43.3. Il Dirigente del Servizio di Polizia Municipale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all’autore della violazione e alle persone obbligate in solido mentre, in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.

43.4. Avverso l’ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace. L’ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell’art.27 della Legge 24.11.1981 n.689.

**Art. 44 - SANZIONE ACCESSORIA DEL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E DI RIMOZIONE DI OPERE ABUSIVE**

44.1. Oltre al pagamento della sanzione prevista i Responsabili dei Settori Polizia Municipale e Lavori Pubblici ed Ambiente, secondo le rispettive competenze, possono ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

**Art. 45 - SANZIONE ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE E DELLA REVOCA DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI**

45.1. Per il contravventore, in possesso di una concessione e/o di altri provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Comune, è disposta la sospensione degli stessi nei seguenti casi: a) recidiva nell’inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell’attività del beneficiario dell’atto concessorio o autorizzatorio; b) mancata esecuzione degli obblighi previsti dal precedente articolo fino al momento del loro adempimento.

45.2. La sospensione, di cui al comma 1 del presente articolo può avere una durata massima non superiore a giorni trenta.

**Art. 46 - MODALITA’ PER L’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE ACCESSORIA**

46.1. La sanzione accessoria, nei casi ove sia necessario un intervento urgente ed immediato, può anche essere irrogata col verbale di accertamento, congiuntamente alla pena pecuniaria. La sanzione accessoria in tali casi deve essere adempiuta immediatamente. Quando non sia diversamente disposto, l’esecuzione dovrà avvenire entro quindici giorni. Il termine decorre dall’elevazione del verbale di accertamento, quando la contestazione è immediata, o dalla sua notificazione, negli altri casi. L’esecuzione avviene sotto il controllo del Comando o Ufficio da cui dipende l’accertatore. La sanzione accessoria deve essere indicata sul verbale di accertamento e contestazione della violazione o, in mancanza, nell’atto notificato. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l’applicazione della sanzione accessoria.

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 47 -ENTRATA IN VIGORE**

47.1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la ripubblicazione all’albo pretorio comunale.

47.2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono abrogate.

47.3 Copia del presente regolamento è inserita nella raccolta degli atti disponibile nel sito del Comune di Foglizzo all’indirizzo www.comune.foglizzo.to.it

**Art. 48 -NORME GENERALI**

48.1. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento si fa rinvio a quanto dispone il Codice civile e ad ogni altra norma legislativa in materia.